



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59

c.a.p. 12024

www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it

segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it

PEC: comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax. 0175 239003

Prot. n. 0004748

Costigliole Saluzzo, 20/06/2024

OGGETTO: Ordinanza n. 21 - ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO DAVANTI ALLA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella giornata di sabato 22 giugno saranno previsti dei sopralluoghi nella zona antistante la Chiesa di Santa Maria Maddalena in Via Siccardi;

RITENUTO OPPORTUNO istituire il temporaneo divieto di sosta, al fine di agevolare le operazioni logistiche di cui sopra, nei parcheggi siti di fronte alla Chiesa Santa Maria Maddalena;

VISTO il Codice della Strada e il suo Regolamento di attuazione;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30/04/1992;

VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, N.495;

VISTI gli articoli 50 e 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi sopra in premessa, con decorrenza dalle ore 09.00 alle ore 19.00 del 22 giugno 2024 l'istituzione del temporaneo divieto di sosta nei parcheggi siti in Via Siccardi nell'area antistante la Chiesa Santa Maria Maddalena.

AVVERTE

Nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.

L'ufficio Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, ognuno per quanto di competenza sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza,

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

1. Al ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n.285/92;
2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR, entro i termini previsti dal D.Lgs n. 104/10;
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l'installazione della segnaletica stradale;

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Costigliole Saluzzo, lì 20/06/2024

Il Sindaco
Arch. Nasi Fabrizio Giacomo*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa